



SENT. N. 217/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Consigliere
Luigi GILI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. **24296** del registro di segreteria,
su ricorso promosso da:

- B.A., nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*

via *omissis*, cod. fisc. *omissis*, rappresentata e difesa

dall'avv. Livio BONAZZI cod. fisc. BNZLVI66D14L219L, PEC:

avv.bonazzi@pec.studiolegalebonazzi.it, presso lo Studio nel quale in Torino,

Largo re Umberto n.106, ha eletto domicilio, come da procura alle liti, a

marginale del ricorso, introduttivo del giudizio, per l'annullamento del

provvedimento, comunicato in data 24 novembre 2024, mediante il quale

l'INPS, Direzione Provinciale di Torino, ha rigettato l'istanza di riscatto del

periodo di studi necessario per il conseguimento del diploma di infermiera

ostetrica, istanza presentata dalla ricorrente in data 19 ottobre 2016, nonché del

silenzio serbato dal Comitato di Vigilanza INPS competente, e per la

conseguente declaratoria del diritto ad ottenere il riscatto, ai fini pensionistici,

del diploma da infermiera, corso seguito dal 02/09/1985 al 23/06/1988, presso

la clinica ostetrica della Università di Torino, e, quindi, del riscatto del triennio di durata del corso da infermiera professionale, propedeutico all'ottenimento del successivo diploma da ostetrica, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario,

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.), Gestione dipendenti pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Torino, Via XX Settembre n. 24 (c.f. 80078750587), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA, pec: *avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it* e Silvia ZECCHINI pec: *avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it* dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di procura generale *ad lites* del 22.3.2024 (rep.37875 / 7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 – presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto;

Uditi, nella pubblica Udienda del 21 ottobre 2025, il relatore Consigliere Dr. Luigi GILI, l'Avvocato Livio BONAZZI per la ricorrente e l'Avvocato Silvia ZECCHINI per l'INPS, giusta delega, i quali hanno concluso come da verbale, richiamando gli atti scritti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20

dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al

Decreto Legislativo 26 agosto 2016, nr. 174;

Considerato in

FATTO

La ricorrente espone di essere in possesso del diploma di ostetrica, rilasciato dall'Università degli Studi di Torino (v., estratto previdenziale agli atti), in esito al corso di studi biennale e successivo alla frequentazione del corso triennale di infermiera professionale, corso concluso con il conseguimento in data 23 giugno 1988 del diploma di infermiera professionale.

Successivamente al conseguimento del diploma di ostetrica, la ricorrente venne assunta, prima, dall'allora Usl di Torino e, poi, presso l'Azienda ospedaliera S. Anna di Torino come ostetrica e, successivamente, a seguito di trasferimento, in data 2012, passò alle dipendenze, sempre come ostetrica, dell'Azienda ospedaliera Città della Salute di Torino, ove presta servizio tutt'ora.

A seguito di domanda, la ricorrente ha ottenuto nel 2011 il riscatto oneroso del periodo di studi biennale del corso di ostetricia mentre non lo ha conseguito per il triennio propedeutico del precedente corso di infermiere professionale.

Pertanto, in data 19 ottobre 2016 la ricorrente ha presentato domanda per ottenere il riscatto dei primi tre anni del diploma da infermiera professionale.

L'INPS Direzione Provinciale di Torino, con nota del 29 novembre 2024 (v., agli atti), ha comunicato la reiezione della suddetta domanda.

Contro la predetta decisione la ricorrente, in data 18 dicembre 2024, si gravava attraverso ricorso al Comitato Provinciale INPS, ma nessuna decisione risulta

pervenuta dal Comitato adito.

Pertanto, in questa sede la ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 del DPR n. 1092/1973, evidenziando che il diniego dell'INPS non tiene conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 178/1993, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 69, comma 1, del R.D. n. 680/1938 nella parte in cui non prevede la possibilità di riscattare l'intero periodo degli studi necessario per il conseguimento del diploma di ostetricia.

Parte ricorrente segnala, altresì, il contrasto con la circolare INPS 17/06/1998, che ammette il riscatto del periodo di studio corrispondente al periodo legale per il conseguimento del diploma di ostetricia.

Precisa, infine, che per la Legge n. 1252/1957 - in vigore nel periodo in cui la ricorrente è stata assunta con la qualifica di ostetrica - il requisito del diploma di infermiera professionale era indispensabile per l'accesso al corso di ostetricia e per il conseguimento del relativo diploma: ai sensi dell'art. 2 della legge citata, possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Con memoria depositata in data 10 settembre 2025 l'INPS si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

L'INPS ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 1646 del 1962, i periodi dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di diplomi professionali sono riscattabili purché siano condizione necessaria per accedere a uno dei posti occupati durante la carriera, e, nell'ambito dei servizi resi con obbligo di iscrizione alla gestione pubblica, la ricorrente non ha svolto le mansioni di infermiera professionale.

Inoltre, l'INPS aggiunge che il diploma di infermiera professionale non può

essere considerato condizione unica e necessaria per l'iscrizione al corso di ostetricia, poiché la disciplina, vigente all'epoca dei fatti di causa, non circoscriveva l'iscrizione al corso di ostetricia ai soli possessori del diploma di infermiera, ma prevedeva anche altri requisiti alternativi per l'accesso del corso (per es., provenienza dalla facoltà di medicina) ed è da escludere che il corso di ostetricia costituisca specializzazione della scuola per infermieri professionali. All'udienza del 21 ottobre 2025 il patrocinatore di parte attrice ha richiamato il libello introduttivo, insistendo, nel merito, per l'accoglimento integrale del ricorso mentre la difesa dell'INPS ha insistito per il rigetto della domanda, giusta le tesi già esposte nell'atto scritto, rinnovando, al termine della discussione, le rassegnate conclusioni, come da verbale.

La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e decisa, come da dispositivo, letto pubblicamente, all'esito dell'Udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si osserva, preliminarmente, che non v'è contestazione, da parte dell'INPS, sul fatto che l'iniziale diploma di infermiera professionale sia stato conseguito ed utilizzato dalla ricorrente al solo scopo di accedere al biennio di Ostetricia, biennio, peraltro, già ammesso al riscatto.

Né viene contestato dall'INPS che all'epoca il titolo di infermiera professionale fosse necessario per iscriversi al corso di Ostetricia.

L'INPS sottolinea che, in alternativa al titolo di infermiera professionale, fosse possibile l'iscrizione al triennio universitario in medicina, deducendo da ciò che il corso per infermiera professionale non ha costituito un tutt'uno con il

successivo corso di ostetricia e che quest'ultimo corso non costituisce specializzazione della scuola per infermieri professionali.

Inoltre, l'INPS evidenzia anche, in funzione della richiesta di rigetto del ricorso, che la ricorrente non ha mai svolto le mansioni di infermiera professionale.

A sua volta, la difesa della ricorrente ha ribadito la domanda, richiamando la giurisprudenza contabile che ha confermato la riscattabilità del periodo per il conseguimento del diploma di infermiera quando utilizzato per l'iscrizione al corso di ostetricia, al termine del quale l'interessata abbia conseguito il relativo diploma, poi, utilizzato per accedere al corrispondente incarico presso una sede ASL.

Tutto ciò premesso, reputa il giudicante che le argomentazioni, proposte dall'ente previdenziale nell'avversare la domanda attorea, non appaiano idonee a scalfire le motivazioni della giurisprudenza contabile, la quale ha, al contrario, riconosciuto il diritto di parte ricorrente in fattispecie analoghe.

Infatti, come evidenziato da tale giurisprudenza - che questo giudice richiama condividendola pienamente - ai sensi dell'art. 2 della L. n. 1252/1957, applicabile alla fattispecie in esame, possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di stato per l'esercizio della professione di infermiera.

Ne consegue, dunque, che il diploma professionale di infermiera era titolo necessario per l'accesso alla scuola biennale di ostetricia (il cui periodo è stato, peraltro, già oggetto di riscatto e non è in contestazione).

Inoltre, devono essere richiamati i principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui sussiste il diritto al riscatto dei periodi corrispondenti alla durata degli studi validi per l'acquisizione delle conoscenze professionali necessarie

per l'accesso a professioni di rilievo pubblicistico (v., Corte costituzionale, sentenze n. 113 del 9 maggio 2001 e n. 178 del 1993).

Deve, pertanto, essere confermata la giurisprudenza della Corte dei conti, laddove ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata degli studi validi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale, propedeutico al corso per il conseguimento del titolo di ostetrica, titolo poi utilizzato per accedere al concorso e ricoprire il relativo incarico presso una sede ASL (cfr., in tal senso, Corte conti, Sez. Piemonte, sent. n. 103/2022, Sez. Marche n. 54/2020, Sez. Sardegna n. 12/2018).

Deve, dunque, essere affermato il diritto della ricorrente al riscatto del triennio di studi in contestazione, previo versamento da parte della ricorrente dei relativi oneri, da determinarsi secondo le modalità e i termini previsti dalla legislazione in vigore alla data della relativa domanda amministrativa.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, del diploma da infermiera e, quindi, il riscatto dei tre anni di studio – dal 2 settembre 1985 al 23 giugno 1988 presso la clinica ostetrica dell'Università di Torino - del corso per infermieri professionali

CONDANNA

l'INPS alla rifusione delle spese ed onorari di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese liquidate nella misura di euro 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/10/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente